

(N. 2286)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1957 (V. Stampato n. 3238).

presentato del Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1957

Soppressione del posto organico di ispettore medico
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto dall'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270, è soppresso.

Il titolare del posto suddetto è, in via transitoria, mantenuto in servizio conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo collocamento a riposo, con il trattamento eco-

nomico di cui al coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.